

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2020 promossa da:

X (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv., elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ...

RICORRENTE

contro

Y (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv., elettivamente domiciliato in VIALE ...BOLOGNA presso il difensore avv. ...

RESISTENTE

Avente ad oggetto: Altre ipotesi

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza che precede.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 4.8.2020, X conveniva avanti a questo Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, il coniuge separato Y per ivi sentirlo condannare, previo accertamento della partecipazione all'impresa familiare del convenuto a far data dal 2008 fino alla separazione, al pagamento della corrispondente quota di utili, pari ad €. 353.025,00, nonché degli incrementi dell'azienda e avviamento.

Si costituiva in giudizio Y, contestando, nel merito, la fondatezza della domanda ed in particolare contestando che la ricorrente avesse mai prestato la sua attività lavorativa nell'impresa. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, spese rifuse.

La causa veniva istruita con l'assunzione dei testi indotti dal resistente e con l'assunzione della deposizione di..., disposta d'ufficio dal giudice ex art. 421 c.p.c..

All'esito dell'istruttoria veniva concesso termine per il deposito di note.

Infine, all'udienza del 27.9.2022, udite le parti, il giudice decideva la causa con sentenza contestuale.

La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.

A mente dell'art. 230 bis c.c., "salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato".

Per il sorgere di una impresa familiare non è necessaria una manifestazione di volontà negoziale né espressa né tacita, essendo sufficiente lo svolgimento di fatto di una attività di lavoro in modo continuativo da parte del familiare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4651 del 16/07/1981).

Tale principio è tuttavia da intendersi in senso meramente negativo, nel senso, cioè, di escludere che - per integrare l'impresa familiare - debba necessariamente concorrere una dichiarazione di volontà (o addirittura, un negozio giuridico), ma non nel senso che una dichiarazione siffatta sia incompatibile con la configurazione di una impresa familiare, sempre che non sia in contrasto con norme imperative (v., per tutte, Cass. 16 aprile 1992 n. 4650). In tale prospettiva, quindi, deve essere interpretata - tra l'altro - anche la disposizione (art. 9 l. 576-75, integrativo dell'art. 5 del d.p.r. 597-73, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF), che subordina la prevista imputazione, "pro quota", del reddito dell'impresa familiare a ciascuno dei "partecipanti" (al fine, appunto, dell'IRPEF), alla condizione che "la quota di partecipazione agli utili (venga) fissata, prima dell'inizio dell'anno finanziario, con atto pubblico o scrittura privata autenticata".

Ora - per assolvere la funzione meramente fiscale perseguita dalla norma in esame (art. 91. 597-73) - appare sufficiente che la prevista "predeterminazione" delle quote astratte di partecipazione agli utili dell'impresa familiare formi oggetto di mera dichiarazione di verità (v. Cass. 4423-89), purché questa risulti documentata nella forma contestualmente prescritta (atto pubblico, appunto, o scrittura privata autenticata).

Nulla esclude, tuttavia, che quella "predeterminazione" della quota di partecipazione agli utili risulti, nel caso concreto, stabilita - benché ciò non sembri indispensabile ai fini fiscali - mediante negozio giuridico, che - per quanto si è detto - non sia incompatibile con la configurabilità dell'impresa familiare. Comunque - anche nelle ipotesi in cui formi oggetto, quantomeno, di dichiarazione di verità con funzione meramente fiscale - quella "predeterminazione" delle quote di utili non è priva di effetti giuridici processuali.

Pur non avendo efficacia probatoria vincolante, le dichiarazioni a fini fiscali, infatti, possono offrire elementi indiziari, affidati al libero apprezzamento del giudice, ma idonei, anche da soli, sorreggerne la decisione, in difetto di prova contraria (vedi, per tutte, Cass. 4650/92 cit.; Cass. 2642/90; 1819/89). Pertanto - anche nell'ipotesi in cui configuri una dichiarazione di verità a fini meramente fiscali - la "predeterminazione", di cui si discute, può risultare idonea, in difetto di prova contraria, ad assolvere l'onere - a carico del "partecipante", che agisca per ottenere la propria quota di utili dell'impresa familiare - di dimostrare non solo la fattispecie costitutiva dell'impresa stessa, ma anche la propria quota, appunto, di partecipazione a quegli utili.

Resta, tuttavia, l'onere del familiare imprenditore - gravato dell'obbligo di corrispondere gli utili pretesi dal "partecipante" all'impresa familiare - di offrire la prova contraria, cioè di dimostrare - in contrasto con le presunzioni desumibili dalla esaminata "predeterminazione" delle quote di partecipazione agli utili (di cui all'art. 91. 576/75) - l'esistenza di un rapporto giuridico "diverso" dalla dedotta impresa familiare (o, comunque, l'inesistenza della medesima) nonché, eventualmente, il diritto del "partecipante" ad una quota di utili inferiore - rispetto a quella risultante dalla citata "predeterminazione" - in dipendenza della minore quantità e/o qualità del lavoro effettivamente prestato. Infatti, il "partecipante" ha diritto (art. 230 bis cod. civ.) - oltretutto, in ogni caso, al mantenimento "secondo la condizione della famiglia" - anche ad una quota di utili dell'impresa familiare (nonché di beni acquistati con essi e di incrementi dell'azienda), proporzionata - appunto - alla quantità e qualità di lavoro prestato nella stessa impresa o nella famiglia (vedi Cass. 5741/91, cit.).

Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi, proprie (docc. 5-15) e del Y (doc. 16-18) da cui risulta che ella era titolare di una quota di partecipazione all'impresa familiare del 49% negli anni dal 2008 al 2010, poi ridotta al 40% dal 2011 al 2014, in seguito ulteriormente ridotta al 35% nell'anno 2015 e riportata al 40% dal 2016 al 2017 e nuovamente ridotta al 35% nell'anno d'imposta 2018.

Tale documentazione può risultare idonea, come già si è detto, in difetto di prova contraria da parte del familiare imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l'onere - a carico del partecipante che agisca per ottenere gli utili - della dimostrazione sia della fattispecie costitutiva dell'impresa familiare che dell'entità della propria quota di partecipazione ai proventi in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (di recente, Sez. L, Sentenza n. 5224 del 16/03/2016).

Senonché nella fattispecie il resistente ha fornito ampia prova contraria dell'esistenza stessa dell'impresa familiare.

L'istruttoria ha infatti permesso di accertare che la ricorrente non ha prestato - in modo continuativo - attività lavorativa in favore dell'impresa familiare.

Tutte le testimonianze escusse in corso di causa sono infatti in senso negativo (Teste...: "Y dal 1998 è stato mio collaboratore per il ramo vendite prima come agente poi come capo area fino al 2020. Conosco X, l'ho vista un paio di volte in occasione di eventi, come il matrimonio di mio figlio, e a me non risulta che abbia mai collaborato con l'attività del marito, i miei rapporti erano solo con Y, neppure telefonate, io avevo rapporti giornalieri con lui e mai avuti contatti con la moglie"; teste ... "Y è stato il mio direttore fino allo scorso anno. Era responsabile commerciale da una ventina di anni, lui curava in particolare la zona del triveneto dove io ero e sono agente. Non conosco X, io ho sempre parlato solamente con Y personalmente, non mi risulta che avesse un ufficio."; teste ... "conosco Y perché era agente e io ho un negozio di materia elettronica. Lo conosco da quando lavoro, circa 15 anni. Non conosco X, io non ho mai sentito parlare di collaboratori di Y, non credo avesse un ufficio, comunque è sempre venuto lui da me. Io ho sempre parlato direttamente con lui."; teste ... "Conosco Y da una ventina di anni era agente e io ho negozi di elettronica a Parma e Reggio Emilia. Non conosco X, non mi risulta che Y avesse collaboratori non so dell'ufficio perché io l'ho sempre visto da me. Io ho sempre parlato direttamente con lui"). anche la teste..., commercialista dell'impresa del Y e dei coniugi, ha riferito che per la gestione della contabilità dell'impresa ella si interfacciava unicamente con il Y, e che la ricorrente si recava effettivamente in studio a portare documenti, ma si trattava di documenti relativi a spese mediche e fatture, utili alla predisposizione della dichiarazione dei redditi per le detrazioni.

La teste ha poi riferito di non essere a conoscenza del fatto che la ricorrente prestasse la sua attività lavorativa nell'impresa del marito, precisando: "io mi occupo di contabilità, per quanto riguarda la mia parte io so solo che portava documenti, forse anche dell'impresa, come fanno tante altre mogli di clienti".

In conclusione, non solo non vi è prova che la ricorrente abbia prestato in via continuativa attività lavorativa nella impresa individuale del marito, ma al contrario tale circostanza è stata esclusa dai testi escussi.

La partecipazione della ricorrente nell'impresa del marito appare quindi solo fittiziamente dichiarata, come peraltro riconosciuto dalla stessa X nelle difese esposte nel giudizio di separazione tra coniugi. Ed invero, nel ricorso per separazione giudiziale depositato dalla ricorrente innanzi al Tribunale di Bologna (doc. 3 res.) si legge: "Il Y, come detto, è agente e rappresentante di commercio nel settore elettronico, tra i suoi principali clienti vi è la Kon.El.Co. SpA, azienda leader nel settore dell'elettronica, conosciuta anche come GBC (doc.all.n.12).. Tale attività egli la svolge in forma di Impresa individuale, come risulta da visura CCIAA. (doc.all.n.13).

Come si evince da detta visura, gli addetti all'impresa sono formalmente due. Formalmente, perché di fatto egli lavora da solo, ma fa risultare la moglie, odierna ricorrente, quale collaboratrice di impresa familiare, facendola partecipare così fittiziamente anche agli utili, con quota minoritaria. Questa ripartizione fittizia degli utili dell'impresa individuale del Y ha l'unico scopo di diminuire l'imposizione fiscale, ripartendo fra i due coniugi il reddito percepito di fatto dal solo marito, al fine dell'applicazione di aliquote più vantaggiose. In altre parole, senza tale ripartizione fittizia degli utili anche in capo alla moglie, al reddito complessivo del Y sarebbe applicata un'aliquota maggiore. Con tale divisione, tra lui e sua moglie, il Y riesce a godere dell'applicazione di aliquote inferiori per lo stesso reddito complessivo. Questa ripartizione FITTIZIA di utili ovviamente, di contro, porta la ricorrente a dichiarare un reddito superiore rispetto a quello effettivo."

Le esposte considerazioni portano al rigetto del ricorso.

Sussistono gravi ed eccezionali motivi, anche in relazione all'esito della controversia e alla complessità dei rapporti tra le parti, per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così provvede:

- 1) respinge il ricorso;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti.

Bologna il 27/09/2022

Il Giudice

Chiara Zompi

Pubblicazione il 27/09/2022